

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente il sussidiamento delle opere di raggruppamento dei terreni
 del Piano di Magliaso, con parte di Caslano

(del 5 maggio 1953)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Con Vostro decreto del 9 luglio 1952 avete approvato il progetto di massima del raggruppamento terreni del Piano di Magliaso, con parte di Caslano ed avete autorizzato gli interessati a far procedere all'allestimento del progetto di dettaglio.

La Vostra Commissione della Gestione, dopo esame in luogo del progetto, constatava l'utilità di quest'opera dando piena adesione al messaggio 29 febbraio 1952 che accompagnava il progetto di massima.

La zona da raggruppare è, dal punto di vista agricolo, una delle migliori del Basso Malcantone e viene intensamente coltivata; difetta solo della razionale rete di strade agricole prevista nel progetto che permetterà una più intensa coltivazione dei fondi soggetti a raggruppamento.

Il progetto di dettaglio venne approvato dall'Autorità federale il 21 gennaio 1953.

I principali dati si riassumono come segue :

Superficie della zona di raggruppamento		ha.	58
Proprietari		n.	103
Particelle prima del raggruppamento		n.	183
Particelle dopo il raggruppamento		n.	145
Superficie media per particella :	prima R.T.	mq.	3170
	dopo R.T.	mq.	4000
Particelle in media per ettaro :	prima R.T.	n.	3,1
	dopo R.T.	n.	2,5

Rete stradale e preventivo :

	Largh. m.	Lungh. m.	Preventivo Fr.	Totale : Fr.
Strade principali con ponte sulla Magliasina	3.20 - 2.60	2052	68.899,35	
Strade secondarie	2.00	1557	4.650,—	
Adattamento strade esistenti		1000	3.000,—	76.549,35
Progetto, direzione e assistenza ai lavori, imprevisti generali				15.470,65
Raggruppamento terreni, terminazione nuovi fondi, ecc.				17.980,—
				<hr/>
			Totale preventivo	110.000,—

Il consorzio venne costituito con decreto 27 ottobre 1952 e la delegazione consortile venne nominata il 30 novembre 1952.

Fatte queste premesse, invitiamo a dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Il Cons. Segr. di Stato:

Celio

Canevascini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto di raggruppamento dei terreni del Piano di Magliaso, con parte di Caslano

(del)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino visto il messaggio 5 maggio 1953 n. 418 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il progetto e il preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni, con rete stradale, del Piano di Magliaso con parte di Caslano, sono approvati.

Art. 2. — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 30 % in contanti, sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % di franchi 110.000,—, ossia al massimo Fr. 33.000,—.

Art. 3. — Il versamento del sussidio cantonale sarà effettuato :

- a) Fr. 20.000,— sull'esercizio 1953
- b) Fr. 13.000,— sull'esercizio 1954.

Art. 4. — Il capitolato di appalto e i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori fatta dalla delegazione consortile, dovranno essere sottoposti rispettivamente per approvazione e ratifica al Dipartimento delle pubbliche costruzioni. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dicastero suddetto.

Art. 5. — Il consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 6. — I terreni raggruppati e bonificati posti entro il comprensorio consortile, dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale. Questi terreni o parti rilevanti degli stessi, non potranno essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

Art. 7. — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando :

- a) i terreni raggruppati o bonificati o le costruzioni rurali sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali;
- b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurati.

L'obbligo di rimborso dei sussidi da parte del consorzio, sarà annotato a registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

Art. 8. — Il presente decreto avrà effetto solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte delle Autorità federali e per l'importo di spese che dalle medesime sarà ammesso ed entrerà in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.